

STATUTO

GD EDUCA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ODERZO TV VIA CESARE BATTISTI
54

Numero REA: TV - 371816

Codice fiscale: 04710380264

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" REP. 123350 RACC. 42587

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI - OGGETTO

Art. 1 Costituzione

È costituita una società cooperativa sociale denominata:

"GD EDUCA COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Oderzo (TV).

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale e all'estero.

Art. 3 Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata, prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 Scopo mutualistico

4.1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

4.2. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi e di formazione e aggiornamento, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91 ed ai sensi delle normative nazionali e regionali in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale.

4.3. La Cooperativa ha anche lo scopo di ottenere per i soci, tramite la gestione in forma associata dei servizi indicati al comma precedente, la qualificazione, il miglioramento e la professionalità dei soci nonché la realizzazione e l'organizzazione di servizi da mettere a loro disposizione a condizioni vantaggiose.

4.4. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in qualsiasi forma consentita dalla Legislazione vigente in materia di lavoro.

4.5. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 5 Oggetto sociale

La Società considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci ha come oggetto le seguenti attività:

a) servizi socio-educativi:

- gestione di servizi di consulenza pedagogico-educativa rivolta a minori, genitori e coppie in difficoltà;
- organizzazione di percorsi educativi rivolti a minori con problematiche nella sfera degli apprendimenti scolastici, disturbi dello sviluppo, cognitivi, di relazione e autostima, disturbi del linguaggio e psicomotori;
- la gestione di servizi educativi rivolta a minori quali: centri estivi, dopo-scuola, laboratori;
- la gestione di servizi di animazione rivolti a minori;
- organizzazione di servizi alla famiglia in particolari situazioni di bisogno attraverso l'individuazione di figure professionali qualificate e formate quali: baby sitter, tutor compiti, educatori domiciliari;
- la promozione di rapporti o convenzioni con le associazioni di volontariato e con altre cooperative sociali e/o di servizi, nonché gli Enti Pubblici o Privati per lo svolgimento di attività integrative di quelle della Cooperativa principalmente nel territorio opitergino-mottense e nelle provincie del Veneto e del Friuli Venezia Giulia;

b) servizi di formazione e aggiornamento professionale:

- l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo di attività formative rivolte a professionisti, docenti e educatori nel settore educativo, nei seguenti ambiti:

Ambito Trasversale:

- ☐ Didattica e metodologie: promozione e diffusione di tecniche didattiche innovative, favorendo l'aggiornamento continuo degli educatori e degli insegnanti.
- ☐ Metodologie e attività laboratoriali: supporto nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi attraverso attività laboratoriali interattive.
- ☐ Innovazione didattica e didattica digitale: introduzione e sviluppo di strumenti digitali per l'apprendimento, finalizzati a migliorare le esperienze educative.
- ☐ Didattica per competenze e competenze trasversali: potenziamento dell'insegnamento basato su competenze, sviluppando capacità critiche e operative per il futuro professionale di bambini e ragazzi.
- ☐ Gli apprendimenti: supporto e consulenza per l'individuazione e il miglioramento delle strategie di apprendimento e di insegnamento.

Ambito Specifico:

- ☐ Bisogni individuali e sociali dello studente: formazione e aggiornamento degli educatori e insegnanti per la comprensione e il supporto dei bisogni individuali e sociali di bambini e ragazzi.
- ☐ Inclusione scolastica e sociale: promozione di pratiche educative inclusive per studenti con difficoltà o disabilità, favorendo la partecipazione attiva e l'integrazione sociale.

- Gestione della classe e problematiche relazionali: formazione per lo sviluppo di competenze nella gestione delle dinamiche di gruppo e nella risoluzione di problematiche relazionali all'interno delle classi.
 - Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale: formazione orientata a sensibilizzare bambini e ragazzi sull'importanza della sostenibilità e del rispetto ambientale.
 - Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media: promozione di un uso consapevole e critico dei media e delle tecnologie digitali, preparando gli studenti alle sfide del mondo digitale.
 - Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti: aggiornamento e formazione degli educatori 0-6 anni e degli insegnanti di ogni ordine e grado sulle metodologie più efficaci per l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti nazionali;
- la promozione di percorsi di aggiornamento continuo, attività seminariali e corsi di formazione che rispondano alle esigenze professionali del personale scolastico e non, garantendo il costante miglioramento delle pratiche educative;

c) servizi strumentali ed accessori ai servizi sanitari:

- l'organizzazione di prestazioni infermieristiche, paramediche e domiciliari nei confronti di donne in gravidanza e puerpere sia in forma privata che in regime di convenzione eventuale;
- la gestione, la locazione e/o concessione in uso a professionisti, società e/o associazioni, di unità immobiliari, di locali ad uso ambulatorio, di attrezzature ed altri beni strumentali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto potrà:

- a) - assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) - dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici consorziali e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) - concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci e agli enti cui la Cooperativa aderisce;
- d) - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti da soci, effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le

- modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
- e) - avvalersi di tutte le provvidenze messe in essere dagli Enti Locali (Comuni, Province, Regioni, Ulss, ASL) dallo Stato e dalla Comunità Economica Europea e utilizzare le prestazioni degli organi finanziari di questi Enti o da essi controllati;
 - f) - concorrere ad aste pubbliche o private, gare d'appalto ed a licitazione a trattativa privata;
 - g) - agevolare il conseguimento dello scopo sociale proponendosi di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
- La Cooperativa può dare adesione e partecipazione ad Enti consortili ed Organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. Ai fini indicati la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO II: SOCI

Art. 6 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59: in particolare possono essere istituiti, a tale scopo con delibera dell'organo competente, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda, scritta in carta libera, delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere; che non potrà mai essere inferiore o superiore rispettivamente ai limiti minimi e massimi fissati dalla legge impegnandosi a versarla non appena ne sarà fatta richiesta;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- 2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- 3) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- 4) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni alla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Adempimenti dei nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio

sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente. Nel caso la quota sottoscritta sia di importo consistente e pur nel rispetto dei richiamati limiti di legge, potrà essere versata in maniera frazionata nella misura di almeno 1/3 al momento dell'ammissione ed il restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ma non oltre i sei mesi dalla data di ammissione alla cooperativa.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 10 - Perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito, a norma del presente statuto, nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo pec. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

I soci volontari possono recedere in qualunque momento, previa comunicazione scritta inviata alla Società.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa;
- d) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- e) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- g) venga giudizialmente dichiarato interdetto o inabilitato;
- h) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; ovvero, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata o a mezzo pec, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 33 del presente statuto.

Art. 12 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 13 - Rimborso delle quote

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata o a mezzo pec, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva legale indivisibile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per un anno, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dalle quote sociali dei soci cooperatori del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta/00) né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo istituito a norma dell'articolo 6 del presente statuto;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve sono indivisibili tra i soci cooperatori e non possono essere ripartite tra gli stessi né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società, né all'atto dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio cooperatore.

Art. 15 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) al dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata del due per cento, ai sensi dell'art. 4 legge 59/92. L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve comunque indivisibili a norma del precedente articolo 14;
- f) a favore dei soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 18.

Art. 18 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati;
- c) l'organo di controllo.

I membri dell'organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per Legge.

ART. 20 Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, con avviso spedito almeno 8 giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata A.R., pec, raccomandata a mani sottoscritta e datata per ricevuta, telefax, posta elettronica o altro mezzo che consenta comunque la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio dell'avviso spedito.

L'avviso deve essere spedito al domicilio del socio ovvero al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci ed espressamente indicati dal socio stesso. In mancanza della indicazione di un numero di utenza telefax o di un indirizzo di posta elettronica, ovvero in ipotesi di revoca dell'indicazione data, l'avviso dovrà essere spedito a mezzo lettera raccomandata A.R., pec o consegnato a mani del socio e da lui datato e sottoscritto per ricevuta.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima e a distanza di almeno ventiquattro ore.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 21 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- 3) procede alla nomina e alla revoca dell'Organo amministrativo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) procede alla eventuale nomina e revoca dell'organo di controllo;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo;
- 6) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01, e gli eventuali regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione.

ART. 22 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci aventi diritto al voto e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

ART. 23 Votazioni e Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea su proposta del Presidente.

Ove consentito dalla Legge, i soci quindi hanno anche la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Le decisioni dei soci, inoltre, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio di Amministrazione che intendono consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una determinata decisione, formulano la proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il termine, non su-

periore a 15 giorni, entro cui trasmettere il consenso. La proposta è sottoscritta con firma autografa o digitale.

Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di comunicazione (che ne consenta la prova della avvenuta ricezione) a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se nominato.

I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, devono comunicare al proponente e alla Società, entro il termine prescritto, la relativa volontà, espressa in forma scritta in calce alla copia del documento ricevuto (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto elettronico, con firma digitale.

La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata, se nel termine prescritto sia pervenuta al proponente e alla Società l'adesione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere comunicate tempestivamente a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando:

1. la data in cui la decisione si è formata;
2. l'identità dei votanti;
3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa menzione nel libro medesimo.

ART. 24 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua quota di partecipazione.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori e ai Sindaci, se nominati.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

ART. 25 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 - Amministrazione

La società è amministrata:

- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro, che siano soci della cooperativa sociale.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

– non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

ART. 27 Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 28 Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

no, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Le disposizioni qui stabilite valgono anche per le adunanze del Comitato Esecutivo.

ART. 29 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ART. 30 Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 31 Rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche al Presidente del Comitato Esecutivo e agli Amministratori delegati, se nominati. Gli Amministratori Delegati esercitano il potere di rappresentanza della Cooperativa secondo le modalità d'esercizio della delega amministrativa loro conferita.

L'Organo amministrativo, anche delegato, ma in quest'ultimo caso nell'ambito e nei limiti delle materie ad esso delegate, può nominare Direttori Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

ART. 32 Organo di controllo e revisione legale

Verificatisi i presupposti di legge che ne esigano la obbligatorietà, la cooperativa nomina un organo di controllo, monocratico o collegiale (cui è affidata anche la revisione legale dei conti, se consentito dalla Legge), ovvero un

revisore legale dei conti, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle restanti disposizioni di cui all'art. 2477 C.

L'incarico dell'organo di controllo ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In alternativa all'organo di controllo, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ove all'interno del presente statuto sia presente la parola "Sindaci", si intende far riferimento all'organo di controllo.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Clausola compromissoria

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i Soci ovvero tra i Soci stessi devono essere rimesse alla decisione di un Collegio arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, o dall'organo di controllo (se nominato) ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso al Collegio arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata o a mezzo pec entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data

dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia.

Il Collegio arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della CCIAA competente in base alla sede legale della società, che provvederà anche alla designazione del Presidente.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale competente in base alla sede legale della società.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori sessanta giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede presso il domicilio, anche speciale, del Presidente del Collegio.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 838 bis e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 34 - Regolamenti interni

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Art. 35 - Rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto sociale, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 36 - Trattamento economico dei soci

Salvo quanto sopra previsto in materia di ristorni, il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura sociale del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dall'organo amministrativo, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno.

Art. 37 - Scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to Maurizio Bianconi

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Treviso, li 14 ottobre 2024.